

N. di prot.

N. **18** reg. delibere

OGGETTO: Art. 19 della L.R. 63/79 - Ulteriore sospensione di n. 2 rate semestrali dei mutui concessi ai proprietari delle ville in conseguenza all'emergenza COVID-19.- Anno 2021.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno **09/04/2021** alle ore **10.00**, in modalità telematica, su invito fatto dal Presidente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24.08.1979, n. 63, con nota n. **1864** di prot. in data **07/04/2021**, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede la seduta Prof. Restucci Amerigo - Presidente.

Sono presenti e assenti i Signori:

N.	Componenti	Presenti	Assenti
1	RESTUCCI Amerigo	X	
2	ZIGLIOTTO Ruggero	X	
4	MALINVERNI Christian Giovanni	X	
		3	--

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: //

Il Consigliere Dott.ssa Paola Ghidoni ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 24.07.2020 (prot. n. 3804 del 27.07.2020).

Ha giustificato l'assenza il Revisore: Dott. Ezio Framarin.

Partecipa il Direttore, Dott. Franco Sensini, incaricato della stesura della presente delibera.

Assiste alla seduta l'Assistente Amministrativo Dott.ssa Martina Bertolini e il Collaboratore Amministrativo Sig.ra Barbara Marangoni.

Art. 19 della L.R. 63/79 - Ulteriore sospensione di n. 2 rate semestrali dei mutui concessi ai proprietari delle ville in conseguenza all'emergenza COVID-19.- Anno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che la L.R. 63/79, così come modificata ed integrata dalla L.R. 43/2019, prevede al:

- comma 2 dell'articolo 2 - Ville Venete e funzioni dell'Istituto, che "L'Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1";

- comma 1 dell'art. 17 - Utilizzo dei finanziamenti che i fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:

a) spese per il funzionamento e le attività dell'Istituto;

b) servizio dei mutui di cui all'articolo 20;

c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 18 e 20;

- comma 1 dell'art. 18 che "I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro";

- art. 20 che su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari;

Dato atto che attualmente l'Istituto ha in essere oltre 260 mutui con i proprietari delle ville gestiti in nome e per conto dell'IRVV a seguito sottoscrizione di apposita Convenzione: Banca Intesa Sanpaolo spa, ex Cassa di Risparmio di Venezia spa, gestore dei finanziamenti concessi fino al 31.12.2010 e Banca Friuladria, ora Credite Agricole spa per i finanziamenti concessi dall'1.1.2011;

Preso atto che l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha comportato una chiusura o blocco d'emergenza, detto "lockdown", necessario per la protezione della popolazione dalla diffusione dei contagi che ha procurato notevoli perdite economiche soprattutto per gli imprenditori in generale, ma anche per coloro che esercitano un'attività collegata al settore del turismo e alle attività promozionali e di valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che con provvedimento n. 13 del 22.06.2020 il Consiglio di Amministrazione al fine di sostenere i proprietari delle ville che hanno contratto mutui con gli Istituti Bancari sopra richiamati, ha deliberato:

- di accogliere le richieste di dilazione o sospensione di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere, dal mese di febbraio 2020 per un anno, a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito;

- di incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall'IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dal mese di febbraio 2020, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al DL 18/2020 convertito in L. 27/2020;

- di autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dal mese di febbraio 2020, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti;

Considerato che l'iniziativa proposta ha determinato un numero di richieste di sospensione da parte dei proprietari delle ville di oltre 50 mutuatari, pari a circa 25% dei mutui in essere;

Considerato che l'iniziativa sostenuta dal Consiglio di Amministrazione si è rivelata utile alle manifestate esigenze di liquidità espresse dai proprietari delle ville, particolarmente provati dalla chiusura totale e in alcuni periodi parziale, delle iniziative culturali, di accoglienza, convegnoistica o di biglietteria, collegata in alcuni casi all'ingresso presso queste dimore, e in considerazione che queste entrate rappresentano la fonte attraverso la quale si provvede agli interventi di restauro e manutenzione delle ville;

Tenuto conto che con nota n. 1676 del 26.03.2021, le Associazioni per le Ville Venete e l'Associazione Dimore Storiche del Veneto e del Friuli hanno manifestato l'esigenza di una ulteriore periodo di sospensione per tutto l'anno 2021;

Atteso che il Governo, in questa prolungata fase di emergenza sanitaria e di contrazione economica come quella che il Paese sta vivendo, ha ritenuto vitale promuovere e sostenere ogni sforzo per evitare che gli effetti sull'economia reale si trasferisse al settore produttivo, alle famiglie, e da questi, al settore del credito.

Tenuto conto che sia le famiglie quanto le imprese si sono viste significativamente erose le proprie entrate pregiudicando la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi che potrebbero rendere anche difficoltoso l'accesso al credito nonostante i numerosi provvedimenti emanati (D.L. 18/2020 (Cura Italia), D.L. 23/2020 (Liquidità), D.L. 137/2020 (Ristori) fino ad arrivare al recentissimo D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

Considerato che alcuni di questi citati provvedimenti sono intervenuti sui danni economici diretti e indiretti generati dalla pandemia e dalle lunghe e forzate chiusure, evidenziando però che queste forme di intervento si sono concentrate principalmente sui grandi centri della cultura e del turismo pubblici e privati ma che non hanno preso in considerazione alcuni ambiti e alcuni settori fra cui quello delle ville venete e delle dimore storiche.

Tenuto conto che solo nei più recenti provvedimenti normativi si fa riferimento al sostegno alle dimore storiche per investimenti sul risparmio energetico e nelle strutture antisismiche e che rimangono incerti alcuni interventi che, in ogni caso, attendono ulteriori provvedimenti attuativi dei Decreti Legge e delle Leggi già approvate.

Considerato che allo stato attuale – in attesa di eventuali modifiche o differimento dei termini in essere – le richieste di dilazione, differimento o sospensione delle rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui previsti dall'art. 56 del DL 18/2020, è stato spostato fino al 30 giugno 2021, si presenta un quadro di riferimento e di incertezza rispetto alla già avviata stagione turistica 2021, e che appare difficile immaginare un radicale cambiamento dello scenario, riproponendo la necessità di sostenere la liquidità dei proprietari delle ville, ove esclusi dagli interventi sopra richiamati;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione non è indifferente alle manifestate esigenze espresse dai proprietari delle ville, si ritiene, qualora la normativa statale non potesse essere applicata in toto a tutte le tipologie di mutuatari, o non venga disposta un nuovo termine già indicato dall'art. 56 del DL 18/2020, di concedere, a coloro che ne facciano espressa richiesta e che non siano stati dichiarati "a sofferenza" avverso l'Istituto bancario, i benefici di cui all'articolo 19 della L.R. 63/79 che così recita "*Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.*";

Tenuto conto altresì che, al fine di consentire oltre alla sospensione di n. 2 rate semestrali del finanziamento in essere, la non applicazione di interessi di mora come evidenziati nella norma sopra citata, la Regione del Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 3 del 10.02.2021 che

prevede nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, al comma 2 "in deroga a quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 24 agosto 1979, le dilazioni di pagamento di cui al comma 1 sono concesse senza l'applicazione di interessi";

Considerato che la Legge Regionale n. 3/2021 oggetto di controllo da parte del Consiglio dei Ministri ha deciso nella seduta del 31.03.2021 "di impugnare la legge della Regione Veneto n. 3 del 10/02/2021, recante "Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V.", ed ulteriori disposizioni" in quanto l'articolo 1, disciplinando in materia di trattamento economico accessorio del personale, si pone in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), che riserva al legislatore statale la materia dell'ordinamento civile, e del principio fondamentale di coordinamento della finanza di cui al terzo comma del medesimo articolo 117, della Costituzione". In ragione di ciò, e in attesa delle determinazioni che verranno assunte dalla Regione del Veneto, si ritiene al momento che l'applicazione di dette disposizioni siano temporaneamente sospese. Nel caso in cui le richiamate violazioni da parte del governo non riguardino l'intero provvedimento legislativo, l'Istituto provvederà alla sua applicazione sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio 2021;

Ritenuto, pertanto, in questa fase, di accogliere le richieste che dovranno necessariamente pervenire in modo esplicito dai mutuatari esclusi da altri provvedimenti che riguardano per esempio esclusivamente le medie, piccole, microimprese che in ogni caso vengono sospesi fino al 30 giugno 2021, e a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito, e di:

- incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall'IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata di anni 1 alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al DL 18/2020 convertito in L. 27/2020;
- di autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), a decorrere dalla data del presente provvedimento, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020 ivi comprese le rate che scadono successivamente al 30 giugno 2021, la cui posizione non sia stata dichiarata a sofferenza da parte dell'Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti;
- di dare atto che tale dilazione è concessa in base all'articolo 19 della L.R. 63/79 con maturazione di interessi ad un tasso non inferiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che non debbono considerarsi "di mora". Il mutuatario, pertanto, non dovrà essere oggetto di segnalazione negativa all'interno del sistema informativo bancario (Centrale dei Rischi), per non inficiare la sua capacità di contrarre credito o procurare danni collegati alla difficoltà di poter accedere ad un qualsiasi altro finanziamento da parte dello stesso mutuatario;
- di stabilire fin d'ora che con la definitiva applicazione della Legge Regionale n. 3 del 10.02.2021 che gli interessi maturati sulle dilazioni di pagamento autorizzate ai sensi dell'articolo 19 sopra citato, siano completamente azzerati e trasformata la dilazione di n. 2 rate semestrali in "prolungamento del finanziamento di n. 2 rate semestrali con sospensione totale del pagamento alle medesime condizioni di cui possono beneficiare attualmente le medie piccole e micro imprese ai sensi del DL 18/2020 convertito con modifiche nella L. 27/2020;
- nell'eventualità che tale provvedimento legislativo non dovesse giungere a definizione, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno imputati alla prima rata semestrale successiva alla ripresa dell'ammortamento;
- l'obbligo della Banca di riversare all'IRVV le rate di ammortamento subirà il medesimo slittamento limitatamente alle rate dei mutuatari che abbiano beneficiato di tale sospensione;
- di dare una rapida e capillare divulgazione del presente provvedimento affinché tutti i mutuatari siano a conoscenza delle condizioni agevolative concesse dall'IRVV;

Acquisito, sul presente provvedimento, il parere favorevole del Direttore, incaricato alla stesura del presente atto;

Viste le leggi regionali n° 63/79, 53/93;

Vista la Legge Regionale n. 3/2021;

Visti i vari provvedimenti del Governo in materia di COVID-19 (il DL. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, DL 104/2020 convertito in L. n. 126/2020, la Legge 178/2020 e da ultimo il DL 41/2021);

Il Consiglio di Amministrazione con n° 3 voti favorevoli (Restucci, Zigliotto, Malinverni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA


1. che le premesse del presente provvedimento ne fanno parte integrante;
2. di accogliere le richieste di dilazione o sospensione di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere, dalla data di adozione del presente provvedimento, per un anno, che dovranno necessariamente pervenire in modo esplicito dai mutuatari a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito;
3. di incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall'IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al DL 18/2020 convertito in L. 27/2020;
4. di autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dalla data di adozione del presente provvedimento, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti;
5. di dare atto che tale dilazione è concessa in base all'articolo 19 della L.R. 63/79 con maturazione di interessi ad un tasso non inferiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che non debbono considerarsi "di mora". Il mutuatario, pertanto, non dovrà essere oggetto di segnalazione negativa all'interno del sistema informativo bancario (Centrale dei Rischi), per non inficiare la sua capacità di contrarre credito o procurare danni collegati alla difficoltà di poter accedere ad un qualsiasi altro finanziamento da parte dello stesso mutuatario;
6. di stabilire fin d'ora che con la piena applicazione della Legge Regionale n. 3/2021 gli interessi maturati sulle dilazioni di pagamento autorizzate ai sensi dell'articolo 19 sopra citato, siano completamente azzerati e trasformata la dilazione di n. 2 rate semestrali in "prolungamento del finanziamento di n. 2 rate semestrali con sospensione totale del pagamento dalla data del presente provvedimento" alle medesime condizioni di cui possono beneficiare attualmente le medie piccole e micro imprese ai sensi del DL 18/2020 convertito con modifiche nella L. 27/2020 e del DL 104/2020 convertito nella L. 126/2020;
7. nell'eventualità che tale provvedimento legislativo non trovi piena applicazione, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno imputati alla prima rata semestrale successiva alla ripresa dell'ammortamento;
8. di stabilire che l'obbligo della Banca di riversare all'IRVV le rate di ammortamento subirà il medesimo slittamento limitatamente alle rate dei mutuatari che abbiano beneficiato di tale sospensione;
9. di dare una rapida e capillare divulgazione del presente provvedimento affinché tutti i mutuatari siano a conoscenza delle condizioni agevolative concesse dall'IRVV;

10. di incaricare il Direttore di dare esecuzione al presente provvedimento e, in caso di necessità ed urgenza, di delegare il Presidente ad adottare ogni provvedimento per la piena realizzazione dell'iniziativa proposta anche integrando il presente provvedimento.

IL DIRETTORE
(Dott. Franco Sensi)

Handwritten signature of Franco Sensi in black ink.

IL PRESIDENTE
(Prof. Amerigo Restucci)

Handwritten signature of Amerigo Restucci in black ink.

1. Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura della spesa di
€ _____ nel Cap. _____ Impegno n. _____ e la regolarità contabile.

Data _____

IL RESPONSABILE

2. Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.

Data _____

IL RESPONSABILE

3. Copia della presente deliberazione viene trasmessa alla Giunta Regionale
in data _____

- Sono stati richiesti CHIARIMENTI in data _____
- Sono stati forniti con nota n. _____ del _____
- E' divenuta ESECUTIVA il _____
- E' stata ANNULLATA con nota n. _____ del _____